

dies zutrifft, schon durch den Steigerungserlös der Liegenschaft gedeckt ist, erweist sich demnach das mit der Beschwerde gestellte Begehren auf Zuweisung dieser Mietzinse an die Pfändungsgläubiger der Gruppe 176 als begründet.

Dagegen kann in Bezug auf die Liegenschaft Huttenstrasse 52 der Beschwerde nur teilweise Folge gegeben werden. Denn die hier für die Pfändungsgläubiger beanspruchten 2410 Fr. 55 Cts. umfassen auch die Mietzinse, welche erst nach dem Verwertungsbegehren der Hypothekarbank Winterthur vom 8. Juni 1915 fällig geworden sind. Da diese nach dem Gesagten vorab den sämtlichen Grundpfandgläubigern ohne Rücksicht darauf, ob sie begeben hatten oder nicht, bis zur vollen Tilgung ihrer Forderungen zukommen, kann mithin insoweit von einer Zuweisung an die Pfändungsgläubiger nicht die Rede sein. Für die vorgehende Zeit ist zwischen den Mietzinsen, die von der Pfändung bis zum 26. April 1915 und denjenigen, die von da bis zum Verwertungsbegehren fällig geworden sind, zu unterscheiden. Die ersteren gehören ganz den Pfändungsgläubigern, weil die Hypothekarbank Winterthur, die damals allein von den Pfandgläubigern Betreibung angehoben hatte, aus dem Steigerungspreise der Liegenschaft befriedigt werden kann. Die letzteren sind zunächst dem bei der Verteilung des Liegenschaftserlöses zu Verlust gekommenen Schuldbriefgläubiger zweiten Rangs Götz-Niggli für seine am 27. April 1915 in Betreibung gesetzte Forderung von 562 Fr. 50 Cts. zuzüglich Verzugszins und Betreibungskosten zuzuweisen. Ein allfälliger Überschuss wäre den Pfändungsgläubigern zuzuteilen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
e r k a n n t :

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und es werden demgemäss die zuständigen Betreibungsämter angewiesen, die Verteilung im Sinne der Erwägungen abzuändern.

70. Sentenza 2 novembre 1916 nella causa Bezzola.

Annullamento d'ufficio di incanto e delibera per violazione dell' art. 132 L E 7. Questo disposto è d'ordine pubblico e la sua violazione censurabile d' ufficio.

A. — Nell'esecuzione N° 17505 promossa da G. Bezzola in Locarno contro Candolfi Natale in Comologno l'ufficio di Locarno pignorava il 15 febbraio 1916, tra altri beni, « la quota parte spettante al debitore sui beni immobili » siti in territorio di Comologno e iscritta a catasto alle » partite Candolfi Fratelli di Giov. Paolo, Candolfi Eredi » fu Marianna e Candolfi Giov. Paolo fu Giacomo. »

A richiesta del creditore l'ufficio completava il 22 marzo 1916 detto pignoramento estendendolo « a tutte le ragioni » spettanti al debitore nelle eredità della di lui madre » Marianna e del di lui padre Giov. Paolo fu Giacomo ». Le « ragioni ereditarie paterne e materne spettanti al » debitore » e stimate 341 fr. 60 furono messe all'incanto (seconda asta) il 24 giugno e deliberate al creditore Bezzola per il prezzo di 35 fr.

In altra esecuzione promossa da Irene Bogetto in Locarno contro lo stesso debitore, l'ufficio di Locarno pignorava il 7 luglio nuovamente la « quota parte spettante al » debitore sugli immobili iscritti alle partite dei fratelli » Candolfi fu Giov. Paolo, degli Eredi Candolfi fu Marianna e fu Giovan Paolo ».

B. — Con ricorsi del 22-24 luglio 1916 Giovanni Bezzola domandava l'annullamento di quest'ultimo pignoramento adducendo che, contrariamente ai disposti degli art. 90 e 91 LEF, il debitore non fu avvisato del pignoramento e non vi assistette e, in secondo luogo, che l'ufficio non poteva procedere il 7 luglio al pignoramento di beni da esso aggiudicati il 24 giugno al ricorrente, al quale, in quell'incanto, sotto la designazione delle « ragioni ereditarie materne e paterne spettanti al debitore »

erano stati deliberati anche gli immobili pignorati poi il 7 luglio in favore della creditrice Bogetto.

C. — Con decisione del 13 settembre 1916 l'Autorità cantonale di Vigilanza respingeva il gravame *ed annullava* l'incanto del 24 giugno e la susseguente delibera al ricorrente. Donde il presente gravame di G. Bezzola al Tribunale federale col quale esso chiede la riforma della querelata decisione nel senso delle conclusioni da esso prese davanti l'istanza cantonale.

Considerando in diritto:

1° — L'istanza cantonale ha respinto il gravame contro la validità del pignoramento del 7 luglio in favore di Irene Bogetto per un duplice motivo:

a) Perchè nell'incanto del 24 giugno erano state deliberate al ricorrente solo le « ragioni ereditarie generiche » spettanti al debitore nelle eredità paterne e materne, ad esclusione della sua quota parte sugli immobili pignorati il 15 febbraio per il ricorrente, ed il 7 luglio per la creditrice Bogetto;

b) Perchè l'ufficio non aveva osservato il procedimento previsto dall'art. 132 LEF prima di indire l'incanto del 24 giugno, il quale, pertanto, veniva annullato.

Il secondo di questi motivi basta da solo a dimostrare l'infondatezza del gravame contro la validità del pignoramento del 7 luglio, poichè, se il ricorrente non può più essere considerato come aggiudicatario delle ragioni ereditarie, diventa inutile ricercare se esse comprendessero anche la parte indivisa degli stabili ed al ricorrente verrebbe a mancare la veste per contestarne il pignoramento.

2° — Non rimane quindi che ad esaminare se esso sia fondato e la risposta non può non essere affermativa, poichè la disposizione dell'art. 132, indubitabilmente applicabile nel caso concreto trattandosi della realizzazione di ragioni ereditarie indivise, deve ritenersi d'ordine pubblico, mirando essa alla salvaguardia dei diritti di tutti gli interessati. La vendita avvenuta, senza che l'Autorità di sor-

vegianza fosse stata richiesta di stabilire il modo di realizzazione, venne quindi a ragione annullata; dal che consegue naturalmente che anche il prezzo pagato deve essere restituito;

pronuncia:

Il ricorso è respinto.

71. Arrêt du 7 novembre 1916 dans la cause Banque populaire suisse et consorts.

Ordonance du Conseil fédéral relative à la protection de l'industrie hôtelière contre les conséquences de la guerre. Application des prescriptions de l'Ordonnance du T. F. concernant la procédure de recours en matière de poursuite.

Statuant sur le recours formé par la Banque populaire suisse, à Lausanne, et consorts contre la décision rendue le 25 septembre 1916 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, accordant la demande de sursis formée par Pompéo Lomazzi, Hôtel du Commerce à Lausanne, en application de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 2 novembre 1915, relative à la protection de l'industrie hôtelière contre les conséquences de la guerre;

Vu l'acte du 2 novembre 1916 par lequel la Banque populaire et consorts déclarent simplement recourir contre la décision du Tribunal cantonal, qui leur a été communiquée le 23 octobre 1916, et se réservant de développer leurs moyens dans un mémoire.

Considérant

que, d'après l'art. 26 de l'ordonnance du Conseil fédéral, la décision de l'autorité cantonale peut être portée par voie de recours devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en application par analogie de l'art. 19 LP et de l'art. 196 bis OJF;